

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

(in vigore dal 10/06/ 2015)

INDICE

TITOLO I

Capo I – Natura e funzione del Regolamento

- Art.1.01- Natura e funzione del Regolamento

TITOLO II – Albo e Attività

Capo II – La formazione dell’Albo e le competenze

- Art.2.01- La formazione e l’articolazione dell’Albo
- Art.2.02- Attività professionale

TITOLO III - Assemblea

Capo III - Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

- Art. 3.01- Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria; convocazione
- Art. 3.02- Funzioni del Presidente del Consiglio nello svolgimento dell’Assemblea
- Art. 3.03 - Modalità delle votazioni e loro validità
- Art. 3.04 - Verbale

TITOLO IV – Consiglio

Capo IV - Struttura

- Art. 4.01 - Composizione del Consiglio

Capo V - Elezioni

- Art. 4.02- Elezioni del consiglio

Capo VI - Attribuzioni

- Art. 4.03 - Attribuzioni del Consiglio e funzionamento
- Art. 4.04 - Insediamento
- Art. 4.05 - Elezione del Presidente
- Art. 4.06 - Funzioni del Presidente
- Art. 4.07 - Il Consigliere Segretario
- Art. 4.08 - Il Consigliere Tesoriere
- Art. 4.09 - Composizione dell’Ufficio di Presidenza
- Art. 4.10 - Funzioni del Consigliere
- Art. 4.11 - Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga
- Art. 4.12 - Dimissioni e/o sfiducia del Consigliere dalla sua funzione

Capo VII - Commissioni

- Art. 4.13 - Definizioni
- Art. 4.14 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni
- Art.4.15 – Composizione e funzionamento della Commissione
- Art. 4.16 – Coordinatore della Commissione
- Art. 4.17 – Componente esterno
- Art. 4.18 – Insediamento e durata della Commissione
- Art. 4.19 – Aspetti economici
- Art. 4.19 bis – Riunione della Commissione

Capo VIII - Convocazione, svolgimento riunioni, deliberazioni

- Art. 4.20 - Riunioni del Consiglio
- Art. 4.21 - Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie
- Art. 4.22 - Validità e svolgimento delle riunioni
- Art. 4.23 - Ordine della discussione e delle votazioni
- Art. 4.24 - Modalità delle votazioni
- Art. 4.25 - Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni
- Art. 4.26 - Verbali delle riunioni e loro approvazione

Capo IX - Quota associativa, rimborso spese, attività fuori sede

- Art. 4.27 - Quota associativa
- Art. 4.28 - Le spese rimborsabili
- Art. 4.29 - Soggetti destinatari, autorizzazione e misura del rimborso
- Art. 4.30 - Rimborso delle spese di iscrizione e partecipazione a congressi
- Art. 4.31 - Rimborso delle spese
- Capo X - Patrocinio
- Art. 4.32 - Spese di accoglimento e per eventi istituzionali
- Art. 4.33 - Utilizzo sala conferenze e salette riunioni dell'Ordine
- Art. 4.34 - Partecipazione dei Consiglieri

TITOLO V - Etica professionale

Capo XI - Giudizi disciplinari

- Art. 5.01- Codice deontologico e norme di attuazione

TITOLO VI - Accesso ai documenti

Capo XII - Accesso ai documenti

- Art. 6.01- Esercizio del diritto di accesso
- Art. 6.02- Esclusione dal diritto di accesso
- Art. 6.03- Trattamento dei dati personali

TITOLO VII - Disposizioni finali

Capo XIII - Disposizioni finali

- Art. 7.01 - Informazione e trasparenza
- Art. 7.02 - Modifiche del Regolamento
- Art. 7.03 - Entrata in vigore

TITOLO I

Capo I

Natura e funzione del Regolamento

Art. 1.01- Natura e funzione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è un atto di autoregolamentazione ed esprime effetti nell'ambito deontologico, sia in assenza del regolamento di cui al 3° comma dell'art. 4 del DPR n.328 del 05.06.2001 (pubblicato sul supplemento n. 212 della G.U. n.190/17.08.2001) che in conformità del quanto disposto dal RD n.2537/23.10.1925 "*Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto*" che all'art. 42 recita "*Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni*"; esso pertanto disciplina le funzioni, le attività e le procedure, specificate nei successivi articoli, da osservarsi da parte del Consiglio, dell'Assemblea e degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, specificando quanto al riguardo è già stabilito nelle seguenti norme:

1. **Legge n.1395/24.06.1923** "*Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*" (d'ora in avanti "**1395**") e ss.mm.ii.;
2. **R.D. n.2537/23.10.1925** "*Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto*" (d'ora in avanti "**2537**") e ss.mm.ii.;
3. **Legge n.897/25.04.1938** (d'ora in avanti "**897**") e ss.mm.ii.;
4. **D.Lgs. n.382/23.11.1944** "*Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali*" (d'ora in avanti "**382**") e ss.mm.ii.;
5. **Legge n.536/03.08.1949** (d'ora in avanti "**536**") e ss.mm.ii.;
6. **D.P.R. n. 328 del 05.06.2001** pubblicato sul suppl. 212 della G.U. n.190/17.08.2001 "*Regolamento attuativo dell'art.1 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato delle professioni di ingegnere, nonché della disciplina del relativo ordinamento*" (d'ora in avanti "**2001**");
7. **D.P.R. n. 169 del 08.07.2005** pubblicato sulla G.U. n. 198/26.08.2005 "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali*" (d'ora in avanti "**169**")
8. **D.m. N. 34 DELL'8.02.2013** PUBBLICATO SULLA g. u. N. 81 DEL 06.04.2013 "Regolamento in materia di Società per l'esercizio dell'attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (d'ora in avanti "**34**".

i cui testi sono riportati, sintetizzati per argomento, nell'articolato che segue.

TITOLO II - Albo e Attività

Capo II

La formazione dell'Albo e le competenze

Art. 2.01- La formazione e l'articolazione dell'Albo

Da "1395": art.2 - *"E' istituito l'Ordine degli ingegneri iscritti nell'albo ..."*

Da "2537": art.2 - *"Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. ..."*

Art. 4 - "Gli ingegneri e gli architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti (art.1, legge 897/1938). Per essere iscritto all'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ..."

Art. 24 - "Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti. Chi si trova iscritto nell'Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata ..."

Art. 62 - "Gli ingegneri che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione". ...

Da "897": art.2 - *"Coloro che non sono di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate le norme stabilite per i procedimenti disciplinari."*

Da "2001": art. 2 - *Istituzione di sezioni negli albi professionali*

1. *Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.*

2. *....., negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:*

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. *L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.*

Art. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

1. *I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.*

2., nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 45 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'Ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale b) industriale, c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

5. Da "34" E' istituito, giusta delibera di Consiglio del 12.03.2014, la sezione speciale dell'Albo delle Società tra professionisti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti

Il Consiglio dell'Ordine, riunito in data 12 marzo 2014 presso la propria sede, giusta convocazione del 10 marzo 2014, avente il seguente punto all'ordine del giorno: "Istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti", verificata la validità della seduta in quanto sono presenti seguenti Consiglieri: Severino, Motti, Ronza, Ferrante, Belardo, Manzella, Ranucci, Vitelli, Di Leva

viste le disposizioni del D.M. 8 febbraio 2013, n.34 “ Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art.10 della legge 12 novembre 2011, n. 183

DELIBERA

- l’istituzione, a partire dalla data del 12 marzo 2014, della **Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti**, ai sensi dell’art. 8 del D. M. 8 febbraio 2013 n. 34 per l’iscrizione, con numerazione progressiva separata delle Società tra professionisti, con le indicazioni dei seguenti dati per ciascuna società:

- la ragione o denominazione;
- l’oggetto professionale unico o prevalente;
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso gli albi o elenchi di altre professioni.

Nella sezione speciale dell’albo potranno essere iscritte le Società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 della legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013.

Alla domanda in bollo di iscrizione nell’albo dovrà essere allegata la documentazione indicata all’art.9 commi 1 e 2 del DM 34/2013.

La sezione speciale dell’albo delle Società tra Professionisti dovrà annotare per ogni società iscritta:

- Provincia di iscrizione;
- Numero di iscrizione albo
- Data di iscrizione
- Data di cancellazione
- Data di sospensione
- Tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare)
- Ragione sociale (Spa, Srl, soc. Coop, ecc.)
- Numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della provincia di
- Sede legale
- Altre sedi secondarie
- Legale rappresentante e cariche sociali
- Nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all’Ordine/Collegi professionali della provincia di
- Soci per finalità di investimento
- Oggetto attività professionale unico o prevalente
- Telefono e indirizzi posta certificata

Altro

Per l'iscrizione alla **Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti**, si stabilisce che la quota annua di pertinenza è inizialmente fissata pari a euro 220,00 (duecentoventi/00) comprensiva della quota di competenza del Consiglio Nazionale ingegneri.

Il facsimile della domanda di iscrizione delle Società tra Professionisti alla sezione speciale dell'albo è allegato alla presente delibera che, ai sensi della vigente normativa, alla presentazione dovrà essere in bollo.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Presidente ing. Vittorio Severino

Il segretario ing. Anacleto Motti

Art. 2.02- Attività professionale

Da "2537": art. 51 – *“Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”*

Art. 52 – *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 1089/1939, per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”*

Da "2001": art. 1 - *Ambito di applicazione*

“2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.”

Art. 46- *Attività professionali*

“1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.”

TITOLO III - Assemblea

Capo III

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

Art. 3.01- Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria; convocazione

Dal “2537”: *art. 26 – “La convocazione dell’Ordine in adunanza generale, è indetta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione (nota: Nella prassi consolidata la comunicazione a ciascun iscritto avviene a mezzo email e pec. Comunque, l’avviso è inserito sia nel sito web, sia pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione provinciale per due giorni consecutivi almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea). L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza.*

La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.”

Art. 27 – “Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.”

1. Il Segretario raccoglie la firma dei partecipanti all’Assemblea rilevandone la presenza. Raggiunto, conteggiando i presenti a prescindere dalla loro appartenenza alle Sezioni, il numero legale che per le assemblee in prima convocazione è pari alla maggioranza assoluta degli iscritti all’Albo indipendentemente dalle Sezioni, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente che dichiara valida l’Assemblea e dà inizio ai lavori, specificando la durata degli stessi.

2. In prima convocazione, il Presidente dichiara deserta la riunione se, ad un'ora dall'orario di convocazione, non è stato raggiunto il numero legale.
3. In seconda convocazione il Presidente dichiara valida l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 3.02- Funzioni del Presidente del Consiglio nello svolgimento dell'Assemblea

Dal "2537": art. 28 – *“La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di assenza del Presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.*

Le funzioni di segretario sono adempiute dal Segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal più giovane dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art.30.”

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.
3. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri partecipanti che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. E' facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni partecipante può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti; può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.
4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le proposte di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
5. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

6. Sulle proposte di cui al quarto comma e sugli emendamenti il Presidente concede la parola per non più di tre minuti - dopo la illustrazione da parte del proponente - a due partecipanti all'Assemblea, l'uno a favore e l'altro contro, con preclusione di qualsiasi altro intervento.

Art. 3.03 - Modalità delle votazioni e loro validità

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta, formulata al termine della discussione, di almeno un terzo dei presenti o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine dell'elenco dei presenti, ovvero per scrutinio segreto.
2. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, per le designazioni elettive.
3. Le designazioni elettive vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3.04 - Verbale

1. Il verbale dell'Assemblea è redatto in forma sintetica dal Segretario verbalizzante.
2. Ciascun presente che ha partecipato alla discussione su uno specifico punto ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso dell'Assemblea e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Presidente.
3. Il verbale, controfirmato dal Presidente, è disponibile presso l'Ufficio di segreteria dove sono custoditi tutti i verbali delle Assemblee.
4. Le Assemblee possono essere, su disposizione del Presidente, registrate su nastro come mero ausilio alla verbalizzazione. A seguito della approvazione del verbale, la registrazione su nastro viene riclicata.

TITOLO IV - Consiglio

Capo IV

Struttura

Art. 4.01 - Composizione del Consiglio

Da "169": *art.2*

“1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all’articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a :

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;*
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento, ma non cinquecento;*
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento, ma non millecinquecento;*
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento;*

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell’albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.”

Capo V

Elezioni

Art. 4.02- Elezioni del consiglio

Da “169”: art.3

“1. L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. Il consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo consiglio.

3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L’avviso è, altresì, pubblicato entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo

dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo: la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo: un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'Ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione all'Ordine che la conserva sotto la responsabilità del presidente.

Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

8. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso dalle ore 22,00 alle ore 9,00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9,00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
19. In caso di parità è preferito in candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio elettorale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediatamente comunicazione al Ministero della Giustizia".

Capo VI
Attribuzioni

Art. 4.03 - Attribuzioni del Consiglio e funzionamento

Da "1395": art. 5 - *"Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine che esercita le seguenti attribuzioni:*

- 1. procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;*
- 2. stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;*
- 3. dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;*
- 4. vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L 28/06/1874 n. 1938, in quanto siano applicabili."*

Da "2537": art. 29 – *"Ciascun Ordine degli Ingegneri è retto dal Consiglio.*

Art. 36 - Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizione legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;*
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;*
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;*
- 4) determina il contributo annuo da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;*
- 5) omissis*
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto."*

Da "382": art. 1 - *"Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, sono devolute ad un Consiglio dell'Ordine"*

Art. 2 - *" Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere."*

Art. 7 - *"Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre a quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo."*

Art. 16 - *"Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo."*

Art. 4.04 - Insediamento

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente del Consiglio uscente al quale il Presidente del Seggio ha trasmesso l'esito dello scrutinio.

Art. 4.05 - Elezione del Presidente

Da "169": art. 4 - *"Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile".*

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti.

2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.

Art. 4.06 - Funzioni del Presidente

Da "169": art. 4: - *Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare*

l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
2. Vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio.
3. Invita in via eccezionale, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno.
4. Può delegare a Consiglieri, iscritti alla Sezione A di qualsiasi Settore, sue specifiche funzioni, con esclusione di quelle connesse con i giudizi disciplinari, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 4.07 - Il Consigliere Segretario

Da "2537": *art. 39 – "Il Segretario riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano (nota: per iscrizione all'Ordine) ne fa le veci."*

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore.
2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Segretario assicura l'esecuzione delle deliberazioni e, per le attività di cui all'art. 39/"2537", si avvale dell'impiegato/a della Segreteria generale a tale funzione assegnato/a.

Il Segretario può avvalersi per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di impiegato/a della Segreteria generale a tale funzione assegnato/a.

Art. 4.08 - Il Consigliere Tesoriere

Da "2537": *art. 40 – "Il tesoriere economo e responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario."*

Deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse; b) registro contabile di entrata e di uscita; c) registro dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio dell'Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo."

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Tesoriere, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore.
2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti; alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Tesoriere forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali e li sottopone, prima dell'Assemblea, alla preliminare approvazione del Consiglio.
4. Ogni volta che è necessario, il Tesoriere forma e porta all'approvazione del Consiglio gli assestamenti di bilancio e la situazione di cassa.
5. Per le attività di cui all'art. 40/"2537" e per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale dell'impiegato/a della Segreteria generale a tale funzione assegnato/a.

Art. 4.09 - Composizione dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere; l'ufficio di presidenza è coadiuvato da due Vice Presidenti (uno Vicario e l'altro Supplente), eletti dal Consiglio tra i consiglieri iscritti nella Sezione A.
2. I Vice Presidenti, nella riunione di insediamento, sono eletti mediante unica votazione con preferenza singola e con la maggioranza dei voti dei presenti.
3. L'Ufficio di Presidenza si avvale dell'apposito ufficio denominato Segreteria generale, costituito e strutturato con deliberazione del Consiglio su proposta del Presidente.
4. In caso di assenza del Presidente a qualsiasi titolo, ne assume la carica il Vice Presidente Vicario e/o quello Supplente.

Art. 4.10 - Funzioni del Consigliere

1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte (dopo assenza ingiustificata per un periodo di oltre 3 mesi di assenza il consiglio valuta e decide in merito all'eventuale decadenza della carica nella prima seduta utile successiva); partecipa attivamente

a tutte le iniziative del Consiglio e svolge tutte le attività connesse con le deleghe ricevute a tutela della comunità e della categoria.

2. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.

3. Può essere autorizzato dal Consiglio, su richiesta formale e per motivazioni oggettive, ad assenze prolungate; il Consiglio contestualmente alla autorizzazione, designa il Consigliere suo sostituto nelle attività di competenza.

Art. 4.11 - Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga

Dal "169": art. 2 - "5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni".

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito.

3. Ratificate le dimissioni, il Consiglio prende atto della surroga e procede alla nomina del nuovo consigliere.

4. In conformità allo Statuto della Federazione Regionale, il Consiglio dell'Ordine designa due consiglieri (uno effettivo l'altro supplente) , oltre il presidente, quali componenti della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Campania.

Art. 4.12 - Dimissioni e/o sfiducia del Consigliere dalla sua funzione

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere che si dimette dalla sua funzione (restando ferma la sua carica di consigliere) deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

2. Il Consiglio, avuto esito negativo la richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e il Presidente (oppure, nel caso il dimissionario sia lo stesso Presidente, il consigliere anziano) procede immediatamente nella stessa riunione del consiglio, alla elezione di un consigliere alla funzione resasi vacante nei modi di cui agli articoli che precedono.

3. La mozione di sfiducia, presentata - anche se non indicata nell'ordine del giorno – durante la riunione del Consiglio da almeno tre Consiglieri deve essere immediatamente posta in discussione e, ove approvata dalla maggioranza dei Consiglieri eletti con voto palese, determina l'immediata decadenza

del Consigliere (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) dalla sua funzione. Immediatamente, nella stessa riunione del consiglio, il Presidente (oppure, nel caso il dimissionato sia lo stesso Presidente, il consigliere anziano) pone ai voti la elezione di un consigliere alla funzione resasi vacante, nei modi di cui agli articoli che precedono.

4. Nel caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, il Presidente eletto indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto.

Capo VII

Commissioni

REGOLAMENTO GENERALE DELLE COMMISSIONI

- Art. 4.13 - Definizioni
- Art. 4.14 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni
- Art.4.15 – Composizione e funzionamento della Commissione
- Art. 4.16 – Coordinatore della Commissione
- Art. 4.17 – Componente esterno
- Art. 4.18 – Insediamento e durata della Commissione
- Art. 4.19 – Aspetti economici
- Art. 4.19 bis – Riunione della Commissione

Regolamento delle Commissioni Consultive

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti, individuate nel Capo IV del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce Commissioni operative allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale.

Art. 4.13 - Definizioni

Coordinatore della Commissione è un Consigliere in carica dell'Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l'attività della Commissione con il Consiglio ed ha poteri di rappresentanza della Commissione stessa.

Il Componente Esperto della Commissione, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in seguito, ed è eletto dai componenti della Commissione.

Membri o componenti della Commissione, sono iscritti all'Albo, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di partecipazione e la cui candidatura sia stata deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.14. Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

L'istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di un Coordinatore della Commissione;

La composizione della Commissione tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;

L'eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, qualora si rendesse necessario.

Art. 4.15. Composizione e funzionamento della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione gli ingegneri iscritti all'Albo di Caserta proposti dal Coordinatore della Commissione o quelli che intendano partecipare ai lavori facendone richiesta all'Ordine e che siano in regola con la quota annuale i cui nominativi siano stati approvati dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione è composta da un numero di membri da tre a quindici.

E' ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo in qualità di esperti; essi sono invitati ai lavori dal Coordinatore della Commissione.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dal Consiglio.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all'attività del Consiglio dell'Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'ingegnere;

valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell'esclusivo interesse della società civile.

Art. 4.16 Presidente della Commissione

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere che funge da Coordinatore della Commissione stessa con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Il Consigliere prescelto ha funzione di rappresentanza della Commissione.

Convoca le riunioni della Commissione sentito il Componente esperto.

Nomina ad ogni seduta il membro di commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine dietro richiesta dello stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Informa il Consiglio con una breve relazione, a cadenza almeno bimestrale, dalla quale risulti tra l'altro:

il numero delle riunioni della Commissione durante il bimestre precedente;

un breve sommario del lavoro svolto;

i programmi da portare a compimento con eventuali proposte ed iniziative;

le eventuali proposte di decadenza e di sostituzioni di membri della propria Commissione;

altre eventuali esigenze ed osservazioni relative al funzionamento della Commissione.

Art. 4.17. Componente esperto della Commissione

Il Componente esperto viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata dal Coordinatore della Commissione. Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

Il Componente esperto permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta.

Opera in collegamento ed in sintonia con il Coordinatore della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine. E' sostituito, in caso di impedimento a partecipare, dal componente più anziano.

Il Componente esperto, sulla base del documento elaborato dal Coordinatore della Commissione, traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l'istituzione di

sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Propone, per il tramite del Coordinatore della Commissione, al Consiglio dell'Ordine eventuali documenti o lettere interne all'Ordine.

Art. 4.18 Insedimento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del Coordinatore della Commissione e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell'Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 4.19. Aspetti economici

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Coordinatore della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione. Le prestazioni in seno alle Commissioni, sia del Coordinatore che degli altri membri, sono sempre effettuate a titolo gratuito.

Solo il Consiglio, in casi particolari, può deliberare eventuali rimborsi spese.

Art. 4.19 bis. Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Coordinatore della Commissione sentito il Componente esperto, mediante fax, lettera o E-Mail, almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Il Coordinatore della Commissione d'intesa con il Componente esperto, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione. E' esonerata dalla redazione del verbale, in considerazione della sua particolare frequenza e complessità, la Commissione Specifiche.

Il verbale è approvato dalla Commissione, a maggioranza.

Capo VIII

Convocazione, svolgimento riunioni, deliberazioni

Art. 4.20 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie sulla base di un calendario semestrale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro sette giorni.

Art. 4.21 - Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie

1. La convocazione, a conferma della riunione stabilita nel calendario, è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria generale.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno stilato dal Presidente ed è inviata a mezzo raccomandata A/R e/o fax e/o per posta elettronica, almeno tre giorni prima della data confermata. La convocazione d'urgenza per riunioni straordinarie è comunicata telegraficamente e/o telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata.

3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno anche gli argomenti la cui discussione sia stata chiesta da almeno due Consiglieri.

4. All'inizio della riunione il Presidente può autonomamente inserire aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza; ulteriori aggiunte sono inserite su richiesta di almeno tre Consiglieri. Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno aggiuntivo vanno comunicati agli assenti. Su tali argomenti possono essere assunte deliberazioni soltanto se alla unanimità dei presenti.

5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria generale almeno un giorno prima della data della riunione e, per le aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della riunione.

6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno salvo quanto stabilito al punto 4 che precede.

Art. 4.22 - Validità e svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri eletti. In qualunque momento della riunione il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, la verifica del numero legale.

2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

3. Il Consigliere ha l'obbligo di informare gli uffici di Segreteria della propria eventuale assenza entro le ore 12.00 del giorno previsto per la riunione di Consiglio e/o comunque entro un tempo ragionevole.

Art. 4.23 - Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità.

Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.

3. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fatto personale per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri Consiglieri che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. E' facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine: a) le proposte di rinvio o di sospensione; b) le questioni pregiudiziali; c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.

5. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

6. Sulle proposte di cui al quarto comma e sugli emendamenti, il Presidente concede la parola per non più di tre minuti - dopo la illustrazione da parte del proponente - a due Consiglieri, l'uno a favore e l'altro contro, con preclusione di qualsiasi altro intervento.

Art. 4.24 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta di almeno tre Consiglieri, formulate al termine della discussione o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto è comunque prescritta, nelle ipotesi previste dalla legge.

3. Per ciascuna designazione elettiva, il voto di ogni Consigliere è limitato a non più di un terzo, arrotondato per difetto, dei nominativi da designare. Le designazioni relative ad un solo nominativo

vengono deliberate a maggioranza dei presenti; qualora questa non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. Per le votazioni relative a più nominativi, anche se uniche, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto più voti; si procede a ulteriore votazione in caso di parità. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età tra i candidati che abbiano ricevuto voti.

4. Qualora la designazione riguardi cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a Colleghi non facenti parte del Consiglio, il profilo dei candidati dovrà essere illustrato per iscritto da un Consigliere e il relativo testo dovrà essere posto a disposizione prima della votazione.

Art. 4.25 - Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali.
2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 4.26 - Verbali delle riunioni e loro approvazione

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio dettata dal Presidente, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata; in assenza del Segretario il verbale è redatto dal Consigliere più giovane d'età.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.
3. La bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa, con le opportune procedure che consentano la riservatezza, ai Consiglieri che lo abbiano richiesto, anche per via telematica. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di segreteria.

5. Le riunioni del Consiglio possono essere, su disposizione del Presidente, registrate su nastro come mero ausilio alla verbalizzazione. A seguito della approvazione del verbale, la registrazione su nastro viene riciclata.

Capo IX

Quota associativa, rimborso spese, attività fuori sede, diritti di segreteria

Art. 4.27 - Quota associativa

1. In sede di formazione del bilancio preventivo il Consiglio annualmente fissa l'importo della quota associativa all'Ordine.

Art. 4.28 - Le spese rimborsabili

1. Tutte le attività, in qualsiasi forma si concretizzino, esercitate per conto dell'Ordine da parte dei consiglieri e degli iscritti, sono atti di volontariato e, pertanto, non soggette ad alcuna forma di retribuzione.

2. Più in particolare, non è oggetto di indennità di missione, o riconoscimento economico di altra natura, il tempo dedicato alle attività istituzionali, o comunque connesse con iniziative dell'Ordine, ovunque svolte .

3. Sono oggetto di rimborso, le spese relative a prestazioni connesse ad attività istituzionali.

Art. 4.29 - Soggetti destinatari, autorizzazione e misura del rimborso

1. Sono legittimati a chiedere il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità ed i limiti previsti dal presente Capo: a) gli impiegati presso l'Ordine; b) i Consiglieri; c) gli iscritti all'Albo quando operino su mandato del Consiglio; d) gli esperti, non iscritti all'Albo, quando operino a supporto delle attività istituzionali su richiesta del Consiglio.

2. Le spese non specificatamente previste in questo Capo devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio.

3. Spostamenti.

3.1. Le spese rimborsate per gli spostamenti, salvo autorizzazione del Presidente ad avvalersi di mezzi straordinari, sono quelle dei mezzi ordinari (mezzi in regolare servizio di linea quali treno, aereo, nave, autobus, autolinee urbane, il taxi in città); sono rimborsabili le spese dei mezzi straordinari (il mezzo noleggiato, il taxi fuori città, il mezzo di proprietà) quando non esistono mezzi ordinari o, quando sussiste la convenienza economica (globalmente intesa) al loro utilizzo o, quando vi siano da trasportare materiali o, quando vi siano evidenti motivazioni di tempo.

3.2. L'uso del mezzo proprio presuppone sempre il rilascio della dichiarazione scritta di esclusione dell'Ordine da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

3.3. Il rimborso delle spese di spostamento con mezzi ordinari e straordinari può avvenire esclusivamente previa presentazione degli originali dei biglietti o delle ricevute-fatture.

3.4 All'uso del mezzo proprio compete il rimborso pari a 1/5 per kilometro del costo al litro della benzina, oltre alle spese per pedaggio autostradale e per la custodia del mezzo, documentate.

4. Vitto e pernottamento

4.1 Il rimborso delle spese di vitto, da corrispondere per prestazioni effettuate fuori dal Comune dove ha sede l'Ordine, è subordinato alla presentazione della ricevuta o della fattura intestate all'Ordine dell'importo massimo di € 140,00 al giorno nel caso di due consumazioni ovvero di € 70,00 per pasto (con un massimo di 2 pasti al giorno).

4.2 Possono altresì essere rimborsate, con le modalità di cui ai precedenti punti, le spese di vitto sostenute dai Consiglieri in occasioni di prestazioni connesse all'attività svolte presso la sede dell'Ordine che richiedono una permanenza prolungata comportante una pausa pranzo. Le suddette spese sono rimborsabili per non più di tre volte a settimana e nel limite di € 30,00 per pasto.

4.3 Il rimborso delle spese di pernottamento è subordinato alla presentazione della ricevuta o della fattura intestate all'Ordine dell'importo massimo di € 190,00 per notte, rilasciata dalla struttura alberghiera.

4.4 Sono a carico dell'Ordine le spese sostenute per il ristoro (acqua, bibite, caffè, ...) dei Consiglieri durante le riunioni di Consiglio nel limite complessivo di € 50,00 per seduta.

Art. 4.30 - Rimborso delle spese di iscrizione e partecipazione a congressi

1. Le spese per la iscrizione e partecipazione a congressi-convegni di interesse istituzionale vengono preventivate, caso per caso dall/i soggetto/i interessato/i o delegato/i dal Consiglio e, sono sottoposte alla approvazione del Consiglio.

Art. 4.31 - Rimborso delle spese

1. Il rimborso di spese sostenute ai sensi degli articoli precedenti, è corrisposto entro 60 giorni, previa presentazione della documentazione probatoria delle spese da rimborsare e di sua eventuale ricevuta-fattura, al Tesoriere che provvede alla liquidazione.

2. Le spese degli spostamenti e dei pernottamenti possono essere prepagate direttamente con liquidazione del Tesoriere all'agenzia di viaggio.

Capo X
Patrocinio

Art. 4.32 - Spese di accoglimento e per eventi istituzionali

1. Su dettagliato piano di spesa predisposto dal Consigliere promotore/delegato, il Consiglio delibera sull'impegno delle spese da sopportare/rimborsare conseguenti alla organizzazione di eventi istituzionali e all'accoglimento (spostamenti, vitto, pernottamenti) di relatori, esperti ed autorità per specifiche riunioni e manifestazioni.

Art. 4.33 - Utilizzo sala conferenze e salette riunioni dell'Ordine

1. La sala conferenze e le salette per riunioni sono concesse a titolo gratuito per tutti gli incontri tecnici, i seminari, convegni e le riunioni tra ingegneri, aventi finalità culturali e non sponsorizzati a fini promozionali.

2. Nel caso di corsi di aggiornamento e formazione che prevedano il pagamento di quote di iscrizione, la sala e le salette sono concesse previo il pagamento del solo rimborso delle spese che vengono definite caso per caso dal Consigliere delegato sentito il Tesoriere.

3. Nel caso di convegni, conferenze, ecc., promosse da sponsor con finalità anche promozionali, il costo dell'uso della sala e delle salette viene caso per caso stabilito dal Consiglio, su proposta del Consigliere delegato sentito il Tesoriere, in sede di decisione sulla manifestazione.

4. La richiesta, corredata da tutte le indicazioni necessarie, di uso della sala o delle salette deve essere presentata dal promotore almeno 30 giorni prima della data della manifestazione al Consigliere delegato il quale, tenuto conto delle esigenze istituzionali e delle altre attività, definirà le modalità dell'uso.

Art. 4.34 – Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Ordine sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota d'iscrizione per la partecipazione alle manifestazioni ed eventi di cui ai punti precedenti; essi hanno inoltre diritto a copia di tutta la documentazione fornita ai partecipanti.

TITOLO V
Etica professionale
Capo XI
Giudizi disciplinari

Art. 5.01- Codice deontologico e norme di attuazione

Le Competenze in materia disciplinare sono passate al Consiglio di Disciplina istituito con D.P.R. n. 137 del 7.08.2012 G.U. n. 189 del 14.08.2012. Per cui leggasi Consiglio di Disciplina al posto di Consiglio dell'Ordine. Il suddetto Consiglio ha la stessa durata in carica del Consiglio dell'Ordine. Per Presidente leggasi : Il Presidente del Consiglio di Disciplina.

Da "2537",

Art. 43 - "Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione."

Art. 44 - "Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale uditi il relatore e l'incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l'incolpato non si presenti ne giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza."

Art. 45 - "Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'Albo, sono:

- 1) l'avvertimento;*
- 2) la censura;*
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;*
- 4) la cancellazione dall'albo.*

L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario."

Art. 46 - "Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione

all'art. 28, parte prima della L. 8 giugno 1874 n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20."

Art. 47 - "Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere al Consiglio Nazionale."

Art. 48 - "Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell'art. 10 del presente regolamento."

Art. 49 - "L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente della Corte di Appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento."

Art. 50 - "Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare."

Art. 20 - "La cancellazione dall'Albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37 n. 2 del presente regolamento, è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione."

Art. 21 - "Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento allo interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio Nazionale. Cessata le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso al Consiglio Nazionale."

Art. 22 - "Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo al Consiglio Nazionale."

Da "536": *art.3- "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare".*

Da **“2001”**: art. 4- *Norme organizzative generali*

“2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.”

Dal **“CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE”**

1. Principi generali

1.1. La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3. Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. 1.5. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6. L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2. Sui rapporti con l'Ordine

2.1. L'appartenenza dell'ingegnere all'ordine professionale comporta lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

2.2. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.3. L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3. Sui rapporti con i colleghi

3.1. Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3. L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4. L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e, in situazioni controverse, il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.

3.5. L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fomendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4. Sui rapporti con il committente

4.1. Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2. L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3. L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4. L'ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge.

4.5. L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6. L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetti di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5. Sui rapporti con la collettività e il territorio

5.1. Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.

5.2. L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3. Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4. Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6. Disposizioni finali

6.1. Il presente Codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal CNI, norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente Codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

6.2. Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è dovere deontologico primario dell'ingegnere svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società",

- art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione",

- art. 41, commi 1-2: "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana",

stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

CAPO I

PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art. 4 - Correttezza

4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

4.2 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7 L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

5.2 Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art. 6 - Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le

specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III

RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7 L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9 L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fomendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;

4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

16.3 Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti

la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 La L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;

- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI

INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

CAPO VII

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice:

- a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

TITOLO VI

Accesso ai documenti

Capo XII

Accesso ai documenti

Art. 6.01- Esercizio del diritto di accesso

1. L'accesso ai documenti previsto dagli artt. 22, 23 e 25 della legge 241/1990, per quanto applicabili, si esercita secondo le disposizioni di cui al DPR 352/1992 sulla riservatezza.

2. Il diritto di accesso è esercitato in forma scritta secondo la modulistica disponibile sul sito o presso gli uffici di Segreteria dell'Ordine e trasmessa all'Ordine a mano, a mezzo pec o con raccomandata. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano la individuazione, e specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Il Consigliere Segretario, verificata l'identità del richiedente e la legittimità della richiesta, provvede a soddisfarla, sentito il Consiglio Direttivo ove necessario, nei tempi dovuti.

3. Il semplice esame dei documenti è gratuito ed è effettuato presso la Segreteria dell'Ordine alla presenza del Consigliere Segretario o Delegato. Le spese relative al rilascio di copie, spedizioni ed altri adempimenti comportanti un costo per l'Ordine sono a carico del richiedente pari ad € 20,00 per diritti di segreteria e € 0.20 per documento fotocopiato. I Consiglieri possono accedere agli atti in qualsiasi momento estraendo copia gratuitamente nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 6.02- Esclusione dal diritto di accesso

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, sono esclusi dal diritto di accesso da parte di terzi i documenti riguardanti:

- a) la salute delle persone, gli accertamenti medico-legali e le condizioni psico-fisiche;
- b) la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, nonché la situazione economica di persone fisiche, giuridiche o di imprese o associazioni;
- c) dati sulla situazione professionale, universitaria, e di rapporto con l'Ordine, degli iscritti che non siano già stati pubblicati sull'Albo, fatta salva l'autorizzazione dell'interessato.

2. Sono, inoltre, esclusi dal diritto di accesso:

- d) i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso;
- e) i documenti dei procedimenti disciplinari in corso;
- f) i documenti del protocollo riservato del Presidente, fatta salva l'autorizzazione dello stesso.

3. Non sono considerati terzi gli impiegati della Segreteria generale dell'Ordine, i Consiglieri in carica, i componenti di Commissioni permanenti se a ciò autorizzati dal Consiglio.

4. Coloro che a qualsiasi titolo prendono conoscenza di documenti e dati per i quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto di ufficio.

Art. 6.03- Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Gli iscritti segnalati dal Consiglio per attività istituzionali e/o professionali, con l'accettazione della segnalazione, autorizzano espressamente il Consiglio all'eventuale trattamento dei dati personali che risulti necessario nello specifico caso.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Capo XIII

Disposizioni finali

Art. 7.01 - Informazione e trasparenza

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni per garantire la trasparenza.
2. E' istituita la sezione "Trasparenza" sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, nel quale sono pubblicate le deliberazioni di carattere generale adottate dal Consiglio.

Art. 7.02 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

Art. 7.03 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato definitivamente approvato dal Consiglio nella seduta del 03.06.2015 il cui Verbale è stato approvato nella seduta del 10.06.2015.

Entra in vigore il 17.06.2015.
